



Ambito Territoriale di Caccia 2 Termoli
Via Sant'Antonio Abate,236 – 86100 Campobasso
Tel. 0874-493957 e-mail: info@atc2termoli.it – Pec: atc2termoli@legalmail.it
Sito web: www.atc2termoli.it

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO D'ACCESSO ALL' AMBITO
TERRITORIALE DI CACCIA N. 2 TERMOLI
ANNATA VENATORIA 2025 – 2026**

INDICE

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1

Ambiti territoriali di caccia

Art. 2

Ammissione dei cacciatori non residenti nella Regione Molise

- 2.1 - Presentazione delle istanze
- 2.2 - Modalità di ammissione
- 2.3 - Esito dei sorteggi
- 2.4- Diritto di priorità all'ammissione

Art.3

Procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione

- 3.1 - Comunicazioni relative alle posizioni ottenute a seguito dei sorteggi
- 3.2 - Cacciatori non residenti ammessi
- 3.3 - Cacciatori non residenti ammessi (riservatari)
- 3.4 – Interscambio

CAPO II Disposizioni finali

Art. 4

Rimborso delle quote di partecipazione economica

CAPO I

Disposizioni generali

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R. n° 19/93 e ss.mm. il numero complessivo di cacciatori ammissibile in ogni ambito territoriale di caccia della Regione Molise è stabilito in base all'indice di densità venatoria minimo indicato dal Ministero per le Risorse Agricole e Forestali, in rapporto all'estensione territoriale e alle risorse faunistico ambientali.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 20 comma 1 lett. c) e d) della predetta legge regionale, la Regione Molise, con proprio atto, determina annualmente il numero dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale in modo che risulti un rapporto cacciatore/territorio non inferiore alla media regionale sulla base dei tesserini rilasciati nell'anno precedente nonché fissa, per ogni ambito territoriale di caccia, le quote di partecipazione economiche a carico dei cacciatori secondo i criteri e nei limiti di cui al comma 1 bis della citata legge regionale.

L'esercizio della caccia sul territorio della Regione Molise è dunque consentito a tutti i residenti muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità e che abbiano adempiuto agli ulteriori oneri, anche pecuniari e assicurativi, di legge; sulla base del numero totale di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale di caccia, la Regione, ai sensi dell'art. 22 comma 13 della predetta L.R. n° 19/93, determina annualmente il numero di cacciatori non residenti ammissibili negli ambiti stessi.

Art. 1

Ambiti Territoriali di Caccia

In attuazione della Legge 11/02/1992 n° 157, della L.R. 10/08/1993 n° 19 e del D.P.G.R. n. 613 del 13/06/1994, a prescindere dell'Ambito Territoriale di caccia in cui si è iscritti (ATC-1 Campobasso; ATC2-Termoli; ATC-3 Isernia) l'attività venatoria può essere materialmente esercitata, previa le formalità di legge, in uno qualsiasi dei tre ambiti, fatta eccezione delle aree nelle quali è precluso l'esercizio dell'attività venatoria secondo la pianificazione faunistico - venatoria regionale predisposta ed approvata dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 6 comma 7 della L.R. n° 19/93 e ss.mm.

Art. 2

Ammissione dei cacciatori non residenti nella Regione Molise

2.1 - Presentazione delle istanze

Ferme restando le limitazioni di accesso calcolate in base all'indice di densità venatoria minimo, connessi e consequenziali, l'ATC-2 Termoli valuta le richieste di ammissione all'esercizio dell'attività venatoria dei cacciatori non residenti nella Regione Molise tra i richiedenti in possesso di regolare licenza di porto di fucile in corso di validità e che abbiano riconsegnato nei termini di legge il tesserino regionale rilasciato dalla Regione o Provincia di residenza regolarmente riconsegnato¹.

¹ Così come disposto dall'art. 22 comma 6 della L.R. n° 19/93 e ss.mm., i cacciatori non residenti che non hanno provveduto a restituire **entro la scadenza di legge** copia del tesserino rilasciato dalla propria Regione o Provincia di residenza, non saranno valutabili per la ammissione nella inizianda stagione venatoria.

saranno considerate valutabili tutte le istanze di ammissione inoltrate esclusivamente attraverso il modulo di iscrizione on-line sul sito dell'A.T.C. 2 Termoli www.atc2termoli.it

a partire dalle ore **08,00 del giorno 01 Aprile 2025 alle ore 00,00 del giorno 31 Maggio 2025**

NB

Nella domanda il cacciatore non residente deve autocertificare le eventuali sanzioni subite per l'annata trascorsa con riferimento alla violazione della legge venatoria; la candidatura/ammissione dei trasgressori sarà subordinata a giudizio insindacabile del Comitato.

L'AMMISSIBILITA SARA' COMUNQUE SUBORDINATA ALLE SCELTE CHE VERRANNO ADOTTATE DALLA REGIONE MOLISE PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 19, comma 4 DELLA L. N°157/92 E NELL'ART.28, comma 2 DELLA L.R. N°19/93.

2.2 - Modalità di ammissione

Con riferimento al numero di posti disponibili per l'ATC-2 TERMOLI, per effetto del "criterio di reciprocità" il Comitato (o delegato) analizzando le istanze individuerà il numero di Regioni da cui provengono le domande e dividerà equamente i posti disponibili per il numero di regioni richiedenti; qual ora da una determinata regione ci siano meno domande dei posti a disposizione, il numero di posti eccedenti andrà equamente ripartito sulle regioni con richieste in eccesso, con "posizione in più" alla regione con più richieste; nelle regioni con numero di istanze superiore a quello prefissato dalla Regione, andrà concesso accesso ai "diritti prioritari" (si legga l'articolo 2.4) mentre gli eventuali posti residui andranno sorteggiati con apposita procedura da espletarsi presso la sede dell'Ufficio dell'Ambito Territoriale di Caccia n°2 Termoli nei tempi e nei modi decisi dal Comitato e **Comunque seguendo le direttive del calendario venatorio.**

2.3 - Esito dei sorteggi.

Al termine delle operazioni di sorteggio saranno stilati appositi elenchi contenenti i nominativi dei cacciatori ammessi nonché le graduatorie relative ai cacciatori non ammessi da considerare riservatari.

Nel rispetto delle norme emanate con Dlgs n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e con GDPR - Regolamento 2016/679, gli elenchi dei cacciatori ammessi e di quelli posti nelle graduatorie di riserva saranno pubblicati sul sito Internet della A.T.C. n° 2 Termoli, **www.atc2termoli.it** e/o sugli altri canali dell'Ambito/Regione(non saranno valutabili le istanze di ammissione che non contengano l'autorizzazione al trattamento dei propri dati secondo le indicazioni di cui al Regolamento Privacy che forma parte integrante e sostanziale della procedura)

2.4 – Diritto di priorità all'ammissione

I cacciatori in possesso dei requisiti appresso indicati possono avvalersi del diritto di priorità all'ammissione autocertificandolo nell'apposita istanza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, a pena di inutilizzabilità (in caso di necessità, la precedenza sarà destinata ai nativi):

- A) – di essere nato nella Regione Molise;
- B) – di svolgere attività lavorativa stabile e continuativa in qualità di titolare o dipendente di aziende private o Enti pubblici aventi sede nella Regione Molise (non saranno ammessi coloro che svolgono lavori saltuari quali rappresentanze, consulenze, ecc. per conto di ditte aventi sede al di fuori dalla Regione Molise);
- C) – di essere proprietario, da almeno 4 (quattro) anni dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione, di appezzamenti di terreno ricadenti nella Regione Molise aventi una superficie minima complessiva di Ha **1.00.00** (**indicare gli estremi catastali**);
- D) – di essere coniugato ovvero convivente dichiarato presso il Comune di residenza con persone nate in Molise;
- E) – di possedere un grado di parentela diretta (genitori, figli, fratelli, sorelle e nonni) con persone residenti nella Regione Molise.

Il possesso dei predetti requisiti, fermo restando l'esito di eventuali controlli sulle auto certificazioni prodotte, determinerà precedenza assoluta all'ammissione nell'ambito territoriale di caccia richiesto.

NB

L'autocertificazione non corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità, non è ammissibile.

Art.3

Procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione

3.1 - Comunicazioni relative alle posizioni ottenute a seguito dei sorteggi

Non sarà data alcuna comunicazione personale ai soggetti interessati: la pubblicazione della graduatoria sul sito **www.atc2termoli.it** ha valore di notifica agli interessati; la pubblicazione su internet costituisce anche avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n° 241/90 e ss.mm. e la mancata comunicazione del pagamento nei termini sarà intesa come rinuncia all'iscrizione e genererà lo scorrimento automatico della graduatoria con riferimento ai posti disponibili in quella regione ovvero alle regioni con richieste non evase, a rotazione con priorità alle più saturate.

3.2 - Cacciatori non residenti ammessi

I cacciatori risultati ammessi per diritto o mediante il sorteggio di cui al precedente art. 2.2, dovranno, entro e non oltre il giorno 30 NOVEMBRE 2025 (pena perdita del diritto di ammissione) far pervenire a mezzo posta mail ordinaria all'indirizzo info@atc2termoli.it o a mano presso l'ufficio dell'A.T.C 2 Termoli, copia del versamento da € 168,00 effettuato con bonifico bancario- **coordinate bancarie: IT 81 I 05034 03801 000000160045** intestato a: Ambito Territoriale di Caccia n°2 TERMOLI - con causale Quota di accesso A.T.C. 2 Termoli anno 2025/2026

N°2 alternative al ricevimento dell'autorizzazione

L'A.T.C. provvederà a:

1

A spedire mezzo posta elettronica- Pec-

Indicare l'indirizzo pec sul modulo domanda di iscrizione o comunicare dopo l'avvenuta estrazione.

L'importo del versamento sarà di € 168,00 (Centosessantotto/00)

2

A mano presso l'ufficio dell'ATC

L'importo del versamento sarà di € 168,00 (Centosessantotto/00)

L'A.T.C. non è responsabile di esclusioni comunicate all'Ambito per ritardata consegna del tesserino, anche se l'esclusione è avvenuta per errore; L'A.T.C. declina ogni responsabilità per eventuali problemi che possano determinare il mancato recapito delle predette attestazioni presso l'ufficio competente entro il termine sopra stabilito.

Il mancato invio dell'attestazione di versamento entro il termine sopra specificato, si intenderà la rinuncia di fatto all'ammissione. L'autorizzazione eventualmente concessa decadrà, altresì, qualora il cacciatore non sia in possesso dell'apposito tesserino regionale rilasciato dalla Regione o Provincia di residenza e del regolare porto di fucile, ovvero abbia autocertificato il falso in domanda. In tal caso gli interessati potranno produrre apposita istanza di rimborso utilizzando i moduli all'uopo predisposti dall'A.T.C., se non sarà ancora iniziata l'annata venatoria.

3.3 - Cacciatori non residenti non ammessi (riservatari)

Qualora entro il termine del si rendessero disponibili nuovi posti per effetto di rinuncia tacita da parte dei cacciatori non residenti ammessi, tali posti saranno occupati dai cacciatori non residenti riservatari in virtù dello scorrimento della graduatoria scaturita dai sorteggi ed alle stesse modalità e condizioni di cui all'art.3.3.2. Lo scorrimento degli aventi diritto sarà effettuato nel periodo appresso citato:

1° Scorrimento dal

Scorrimento dal

* = **DATE DA DEFINIRE DOPO PUBBLICAZIONE CALENDARIO VENATORIO REGIONALE**

Dopo la data prevista quale termine ultimo per lo scorrimento si procederà ad assegnare i posti disponibili secondo le modalità ed i criteri che il **Comitato si riserva di stabilire.**

Le informazioni riguardanti la procedura potranno aversi all'indirizzo www.atc2termoli.it o telefonando all'A.T.C. n° 2 Termoli.

3.4 – Interscambio

I Comitati direttivi degli AA.TT.CC., sulla base di modalità da essi determinate e comunicate alla Regione Molise, potranno riconoscere, secondo regole prestabilite e solo ai cacciatori residenti, la facoltà di rinunciare a giornate di competenza, dopo il primo mese di caccia, per ospitare sotto forma di interscambio e senza finalità di lucro, un altro cacciatore residente in altra regione. Qualora attivate, le procedure di interscambio saranno espletate a cura degli stessi Comitati di Gestione che di volta in volta provvederanno ad apporre, sul tesserino regionale rilasciato al cacciatore residente previa consegna dell'onere economico, il divieto di caccia alla giornata di competenza concessa in favore del cacciatore ospite. Le giornate di caccia cedute non potranno essere superiore a 10 (dieci) per ogni stagione venatoria e per ciascun cacciatore residente.

CAPO II

Disposizioni Finali

Art. 4

Rimborso delle quote di partecipazione economica

I cacciatori non residenti che:

- pur essendo in graduatoria e pur avendo effettuato il pagamento non hanno spedito il relativo versamento entro i termini stabiliti dal precedente art. 3.3.2;
- pur risultando nelle graduatorie di riserva e quindi non ammessi ad esercitare l'attività venatoria, hanno per errore effettuato il versamento all'ambito prescelto;

possono richiedere il rimborso delle predette quote inoltrando apposita istanza entro e non oltre la data del 31 ottobre 2024 purché auto dichiarino di non aver iniziato l'esercizio venatorio nella Regione Molise e di rinunciare ad esercitarlo nell'annata venatoria 2024/2025:

Il rimborso delle quote di partecipazione economica, sarà decurtato delle spese sostenute dall'Ambito per il rimborso.

Il Comitato si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento che si rendessero necessarie per migliorare i criteri stabiliti. Le stesse modifiche saranno ritenute valide ed operanti dal momento della loro pubblicazione sul sito dell'ATC.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si farà riferimento alla L. n° 157/92, alla L.R. n° 19/93 e ss.mm. e al **Calendario Venatorio Regionale che sarà emanato dalla Regione Molise.**

Campobasso, 01 aprile 2025

F.to Il Presidente
Christian Di Dodo